

GARA FORNITURA MODELLI PER LE OPERAZIONI DI COMMERCIO CON L'ESTERO (CERTIFICATI DI ORIGINE)

CAPITOLATO TECNICO – AMMINISTRATIVO CIG ZD724F032D

Art. 1

Oggetto e caratteristiche della fornitura

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura della modulistica necessaria alle imprese italiane per effettuare le operazioni di commercio con l'estero in base alle specifiche caratteristiche tecniche qui di seguito dettagliate:

- I modelli dovranno essere identici agli esemplari disponibili presso l'Unioncamere, esenti da qualsiasi difetto nel formato, nel tipo di carta, nel colore e nei caratteri tipografici.
- L'impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare la composizione tipografica dei testi di tutti i modelli, alla correzione delle relative bozze ed all'inoltro di queste ultime agli uffici di Unioncamere, al fine di procedere al controllo del lavoro effettuato. La stampa potrà avvenire solo dopo che da parte dei suddetti uffici sia stato posto il visto di autorizzazione sulle relative bozze. La composizione tipografica del modello dovrà essere completata entro 20 (venti) giorni consecutivi dalla data di affidamento dell'incarico.

A. PER GLI STAMPATI:

Certificato di origine standard – quantità n. 300.000 modelli

- Carta, formato, colorazioni e caratteri tipografici secondo il modello disponibile presso l'Unioncamere;
- Confezionato con Snap – out sx – in pacchi da 500 copie, con indicazione del contenuto e della numerazione;
- Numerazione arabica (che sarà comunicata successivamente) da riportare sul I°, II°, III°, IV° e V° foglio;
- Numerazione codice a barre (che sarà comunicata successivamente) solo sul I° foglio;
- Il codice a barre deve leggere anche la lettera posizionata davanti alla numerazione.

Certificato di origine con logo personalizzato – quantità n. 61.000 modelli

- Carta, formato, colorazioni e caratteri tipografici secondo il modello disponibile presso l'Unioncamere;
- Confezionato con Snap – out sx – in pacchi da 500 copie, con indicazione del contenuto e della numerazione;
- Numerazione arabica (che sarà comunicata successivamente) da riportare sul I°, II°, III°, IV° e V° foglio;
- Numerazione codice a barre (che sarà comunicata successivamente) solo sul I° foglio;
- Il codice a barre deve leggere anche la lettera posizionata davanti alla numerazione.
- Personalizzazione con logo ICC/WCF ad un colore (blu), 5 partite relative a n. 5 diverse Camere di commercio

B. PER LA CARTA

La carta da utilizzare per la stampa deve possedere gli standard qualitativi minimi previsti per le Amministrazioni Pubbliche, descritti nel Regolamento di esecuzione della legge 283/1985.

Art. 2

Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di 4 mesi dalla data di sottoscrizione.

Art. 3

Modalità e spese di consegna

Le spese di imballo e trasporto, comprensive di tutti gli accessori necessari anche se non espressamente previsti nel capitolato, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara.

La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale dell'amministrazione appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

L'impresa aggiudicataria si impegna a procedere alla consegna dei materiali nei quantitativi e nei modi stabiliti nel presente capitolato entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi al rilascio da parte dell'ufficio competente del visto di autorizzazione sulle relative bozze;

A tal fine, si precisa che saranno a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese relative:

- alla consegna degli stampati nei locali interni del magazzino di Unioncamere (Via San Tommaso d'Aquino 81 – Roma);
- all'imballo dei documenti secondo le modalità riportate nel presente capitolato.

Art. 4

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art 5

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'impresa aggiudicataria (esecutore) è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 6

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore della fornitura, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 7

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8

Variazioni entro il 20%

La quantità dei beni da fornire, indicata nei documenti di gara, ha per l'Ente valore indicativo. Il fornitore nei casi elencati al precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare le forniture sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Art. 9

La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circo stanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di

tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10

L'attestazione di regolare esecuzione

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 11

Penalità

In caso di irregolarità e inadempienze riscontrate dall'Amministrazione nel corso dello svolgimento del contratto e contestate dalla stessa per iscritto, Unioncamere si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell'impresa, una penale giornaliera pari allo 1% calcolato sull'ammontare netto contrattuale. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda all'art. 145 del DPR n. 207/2010. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture.

Art. 12

Risoluzione

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo, della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione della fornitura, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata a/r. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice. In tutte le ipotesi di

risoluzione sopra elencate l'amministrazione provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 13 **Pagamento delle fatture**

La base d'asta è fissata in Euro 25.880,00 (IVA esclusa).

L'esecutore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia. Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che questa Amministrazione accetta esclusivamente le fatture trasmesse in formato elettronico. Al riguardo, si comunica che il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: PTD2PB. I pagamenti saranno effettuati solo dopo la verifica delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 **Revisione dei prezzi delle forniture**

Il corrispettivo si intende immutabile per l'intera durata del contratto.

Art. 15 **Proroga contrattuale**

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi.

La proroga contrattuale può essere richiesta dall'amministrazione appaltante alle condizioni originarie. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione.

Art. 16 **Spese contrattuali**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 17 **Effetti obbligatori del contratto**

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 18 **Divieto di cessione del contratto e subappalto**

È vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso a condizione che l'impresa indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 174 del d.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19
Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori d'installazione di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'amministrazione.

Art. 20
Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'impresa dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Roma.

Art. 21
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento di Unioncamere per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia.

Art. 22
Privacy

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalle Imprese in occasione della partecipazione alla gara saranno raccolti presso l'Unioncamere esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Alle Imprese che partecipano alla gara saranno fornite tutte le indicazioni relative al trattamento dei dati forniti. Per l'aggiudicatario, tali informazioni costituiranno, altresì, parte integrante dell'incarico.

Il Titolare del trattamento è Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma

Tel.: 06.47041 - Fax: 06.4704240 - PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati di Unioncamere:

e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it

pec: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it

Art. 23

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG associato al presente contratto è il seguente: ZD724F032D. L'impresa si impegna a comunicare a Unioncamere il conto corrente bancario dedicato.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Conte